

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 16 marzo 2018
tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA, UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA - SINFUB

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP)

premesso che

- la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP) ha recentemente fornito chiarimenti applicativi in merito alla possibilità da parte delle Fonti Istitutive di modulare la quota di TFR da destinare ai fondi pensione ai sensi dell'art. 1, comma 38, lett. a, Legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché alle novità legislative introdotte dall'art. 1, commi 168 e 169, della Legge 27.12.2017, n. 205, in materia di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) e di riscatto anticipato dell'intera posizione individuale, dettando specifiche modalità di adeguamento degli Statuti dei fondi pensione;

- al fine di garantire continuità al percorso di aggregazione dei Fondi in corso nel Gruppo, la stessa COVIP ha autorizzato la proroga per un ulteriore esercizio, quindi sino all'approvazione del bilancio 2018, degli Organi statutari designati dalle Fonti Istitutive in occasione dell'avvio del Fondo Pensione;

- per dare attuazione all'accordo 5 dicembre 2017, si pone la necessità di definire, nei confronti del Fondo Pensione ISP, la posizione di coloro che fruiscono della prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del Credito (di seguito "esodati");

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. risulta necessario apportare le modifiche ed integrazioni allo Statuto del Fondo Pensione ISP come di seguito riportate:

Art. 6 – Scelte di investimento

(omissis)

5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa, salvo

UNITA' SINDACALE
FALCRI-SILCEA-SINFUB

Fincisil
Fisac
UILCA
FABI
UGL

diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

5 6. Ferme restando le facoltà di cui al comma **4** precedente, in caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto garantito.

6 7. Nella fase transitoria il "Fondo" gestisce il patrimonio secondo le linee già adottate dagli iscritti nell'ambito dei comparti di provenienza.

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del "Fondo" può essere attuato mediante: ~~il versamento di i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; e attraverso il conferimento del~~ **il TFR maturando** ~~ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.~~

(omissis)

4. ~~E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.~~

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

(omissis)

3. L'aderente, **che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari,** ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, **in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti **alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza ~~in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.~~

4. L'aderente, **che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari,** ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

4 8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5 9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6 10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7 11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 7 e 8.

8 12. In difetto di specifiche indicazioni di colui che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo, la posizione, non alimentata da contribuzione, è mantenuta presso il "Fondo" fino a diversa disposizione dell'interessato. A seguito dell'espressa manifestazione scritta volta a fruire della prestazione in capitale od in rendita, si applicano i termini e si determinano gli effetti previsti dall'art. 12, penultimo ed ultimo comma.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

(omissis)

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al "Fondo" prima del pensionamento può:

(omissis)

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. ~~Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;~~

(omissis)

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, **ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)**, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso

designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al "Fondo".

(omissis)

Art. 26 bis – Nomina dei componenti degli organi collegiali in via transitoria

1. In relazione alla eventualità che si determini la fattispecie di cui all'art. 37, 3° comma, con conseguente transitorio azzeramento della platea degli iscritti, gli organi elettivi del "Fondo" decadono e le Fonti Istitutive provvedono alla nomina in via temporanea di nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Direttore Generale Responsabile del "Fondo", nonché di componenti dell'Assemblea dei Delegati, che esercitano tutti i poteri previsti dallo Statuto. Su di essi, a seguito della definizione del Regolamento Elettorale da parte delle Fonti Istitutive, incombe l'impegno di disporre, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre ~~2018~~ 2017 il procedimento elettorale per la designazione dei componenti elettivi degli organi nella nuova configurazione e la relativa attivazione.

3. alla luce delle predette modifiche del quadro normativo e dello Statuto, le Parti convengono di estendere le previsioni di cui al punto 2 dell'accordo 14 aprile 2016 a tutto il personale del Gruppo iscritto o di nuova iscrizione al Fondo Pensione ISP e di consentire di rivedere periodicamente le percentuali di destinazione del TFR al Fondo (in misura pari al 0%, 25%, 50%, 75% o 100%);
4. ai soli fini dell'applicazione dell'accordo 5 dicembre 2017 e per consentire il trasferimento della somma derivante dall'accettazione dell'offerta, gli "esodati" rientrano tra i destinatari di cui all'art.5 dello Statuto del Fondo Pensione ISP essendo equiparati ai dipendenti in servizio.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITA' SINDACALE

FALCRI – SILGEA - SINFUB

